

# Delibera vincolante per le telecamere Sanzionato amministratore distratto

---

## Garante privacy

---

Mille euro al professionista che non aveva esposto cartelli informativi corretti

---

Vanno specificate le finalità del trattamento e lo stato di necessità

---

**Carlo Pikler**

Il Garante privacy, con il provvedimento 502 del 26 ottobre 2023, n. 9960920, sanziona un amministratore di condominio e ribadisce i principi dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza condominiale.

Ricostruiamo i fatti: ad originare il provvedimento era stato un reclamo, il Garante formulava una richiesta di informazioni nei confronti dell'amministratore ex articolo 157 del Codice della privacy. Restando in evasa la richiesta veniva delegato il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza per notificare all'amministratore l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e per effettuare l'ispezione. All'esito di quest'ultima, risultava che, presso il condominio, erano presenti due telecamere, attive e funzionanti, il cui angolo visuale era esteso all'area di parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L'impianto era stato installato in assenza di delibera dell'assemblea. I condòmini erano stati avvisati attraverso una e-mail. Le immagini, per giunta, erano visualizzabili sul telefonino dell'amministrato-

re tramite l'immissione di codice e password. Veniva accertata anche l'incompleta compilazione dei cartelli informativi di cui all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679. L'amministratore, a sua discolpa, evidenziava che si intendeva far fronte a continui danneggiamenti nell'area antistante il condominio e che l'impianto era stato installato con urgenza. La delibera condominiale sarebbe stata approvata alla prima occasione utile.

Secondo il Garante l'amministratore risultava sanzionabile per più di un motivo. Le Linee guida 3/2019 dell'Edpb (Comitato europeo per la protezione dei dati, ndr) stabiliscono che prima di procedere all'installazione di impianti di videosorveglianza, è necessario che siano specificate le finalità del trattamento, dimostrando anche lo stato di necessità. Gli interessati devono essere informati attraverso

idonei cartelli che stanno per accedere a un'area videosorvegliata. Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 1122-ter Codice civile, «le deliberazioni concernenti l'installazione sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136» (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Pertanto la delibera condominiale rappresenta: «il presupposto necessario per la liceità del trattamento. Mediante tale atto, i condòmini concorrono a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l'individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini». L'assenza di una delibera ha fatto sì che l'amministratore, sanzionato di mille euro, abbia operato al di fuori dei suoi compiti.